

Delib.G.R. 31 maggio 2010, n. 893 ⁽¹⁾.

Integrazioni e modifiche alla [Delib.G.R. n. 1312/2007](#) relativa alle caratteristiche nonché ai livelli, alle procedure e ai requisiti di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta - [L.R. n. 9/2006](#).

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 18 giugno 2010, n. 53.

La Giunta regionale

omissis

Delibera

1. di approvare le seguenti integrazioni e modifiche all'allegato "A3" della [Delib.G.R. 19 novembre 2007, n. 1312](#), relativa a "Determinazione delle caratteristiche nonché dei livelli, delle procedure e dei requisiti di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta. [Articolo 11, comma 7 e articolo 13, comma 2 della L.R. n. 9/2006](#)":

a) Il penultimo e l'ultimo capoverso della lettera c) del punto 3 dell'allegato A3 della [Delib.G.R. 19 novembre 2007, n. 1312](#) è così modificato:

"È consentita l'installazione di pre-ingressi, intesi come strutture coperte chiuse, per i mezzi mobili di pernottamento quali roulotte, caravan e simili, in materiali leggeri, comunque smontabili e non stabilmente infissi al suolo, che coprano una superficie di terreno non superiore a metri quadrati sedici. In aggiunta al pre-ingresso è consentita la realizzazione di un portico aperto e libero su tre lati, in materiale leggero, comunque smontabile, trasportabile e non stabilmente infisso al suolo che copra una superficie di terreno non superiore a metri quadrati sedici. La installazione delle suddette strutture non è soggetta a permesso di costruire o D.I.A."

b) Alla lettera f) del punto 3 dell'allegato A3 della [Delib.G.R. 19 novembre 2007, n. 1312](#) è aggiunto il seguente capoverso:

"È consentito, in via eccezionale e per il solo periodo dal 10 al 20 agosto, un aumento fino ad un massimo del 15% della capacità ricettiva, purché sia prevista una pulizia supplementare delle installazioni igienico-sanitarie comuni rispetto a quanto previsto al punto 3.07 dell'allegato A1 della [Delib.G.R. n. 1312/2007](#)".

2. di modificare il punto 5.4 dell'allegato "A" della [Delib.G.R. 19 novembre 2007, n. 1312](#) come segue:

"5.4 Entro il 30 giugno dell'anno di scadenza del quinquennio di classificazione, il titolare o il gestore della struttura ricettiva invia alla Provincia competente per territorio documentazione di cui ai punti 5.1 e 5.2. Qualora non siano intervenute modifiche a carattere strutturale o nell'offerta dei servizi, rispetto alla classificazione e alla capacità ricettiva precedentemente assegnata, è sufficiente una dichiarazione del titolare o del gestore".

3. di modificare il punto 7.1 dell'allegato "A" alla [Delib.G.R. 19 novembre 2007, n. 1312](#) come segue:

"7.1 La classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta ha efficacia per il quinquennio e viene rinnovata per periodi della stessa durata. Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente la fine di ciascun quinquennio.

Nell'ultimo anno del quinquennio, i procedimenti di revisione di classifica, a domanda, sono presentati entro il primo trimestre e sono conclusi nel termine massimo di sessanta giorni."
